



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente -

Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -

Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere -

Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere -

Oggetto

Separazione personale

26574/07

R.G.N. 13275/04

16289/04

Cron. 26574

Rep.

Ud.08/11/07

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

W.D.S.S. , elettivamente domiciliata in  
ROMA , presso l'avvocato   
, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato , giusta procura in calce  
al ricorso;

- ricorrente -

contro

C.G.

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 16289/04 proposto da:

2007 C.G. , elettivamente domiciliato in ROMA  
1603 VIA , presso l'avvocato ,

ORIGINALE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE D



rappresentato e difeso dall'avvocato ,  
giusta procura speciale in calce al controricorso e  
ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

W.D.S.S.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 603/03 della Corte d'Appello di  
BOLOGNA, depositata il 17/04/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza dell'08/11/2007 dal Consigliere Dott. Francesco  
FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ,  
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Giacomo CALIENDO, che ha concluso per il  
rigetto di entrambi i ricorsi.

#### Svolgimento del processo

1 Il tribunale di Piacenza, decidendo sulla domanda  
proposta da  W.D.S.S. nei confronti del  
marito  C.G., con sentenza 13 giugno 2002,  
pronunciava la separazione fra detti coniugi con  
addebito a carico del marito, assegnando la casa  
coniugale, pur in assenza di figli, alla moglie,  
attribuendole un assegno di mantenimento di euro



258,23. Il C. [ ] proponeva appello avverso tale sentenza. La Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 17 aprile 2003, in parziale accoglimento dell'appello, revocò l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, confermando per il resto la sentenza impugnata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte W.D.S.S. [ ], con atto notificato al C. [ ] il 26 maggio 2004, formulando due motivi. Il C. [ ] resiste con controricorso notificato il 6 luglio 2004 ed ha anche formulato due motivi di ricorso incidentale.

#### Motivi della decisione

1 Riguardando i ricorsi la medesima sentenza, essi vanno riuniti.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degli artt. 151, 156 e 832 cod. civ., in relazione alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta dalla sentenza impugnata, tenuto conto che la ricorrente è proprietaria di essa al 50%, per cui ha diritto di farne uso e che sarebbe contraddittorio pronunciare la separazione lasciando contemporaneamente la casa coniugale nella disponibilità di entrambi i coniugi.




Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali ed il mancato esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nonché la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla parziale compensazione delle spese disposta dalla sentenza impugnata. Si deduce al riguardo che la Corte di appello ha revocato l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, disposta dal tribunale ad integrazione dell'assegno di mantenimento, in relazione alla sua capacità reddituale, sul presupposto che essa fosse proprietaria di un appartamento in Brasile ed avesse in gestione un bar, attualmente affidato a terzi. Si deduce che, in realtà, essa ricorrente aveva dovuto cedere il bar che gestiva per far fronte a debiti, mentre non vi era alcuna prova in atti che essa fosse proprietaria di un appartamento in Brasile; né la Corte di appello aveva valutato adeguatamente l'invalidità derivata dall'incidente stradale in cui essa era stata coinvolta, che rendeva impossibile ogni sua attività di lavoro. Ne conseguirebbe l'erroneità della riforma della sentenza relativamente all'assegnazione della casa coniugale, nonché, ~~anche~~ l'erroneità della parziale compensazione delle spese di giudizio disposta dalla Corte di appello.



I due motivi vanno esaminati congiuntamente e debbono essere rigettati, ancorché la motivazione della sentenza vada corretta in relazione alle ragioni della mancata attribuzione della casa coniugale.

L'art. 155 cod. civ., nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sotto la rubrica "provvedimenti riguardo ai figli", al quarto comma prevedeva: "L'abitazione della casa coniugale spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli". Tale norma era stata interpretata da questa Corte, già con la sentenza a sezioni unite del 23 aprile 1982, n. 2494, nel senso che essa, attribuendo al giudice il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare al coniuge cui vengono affidati i figli, che non sia il titolare o l'esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, avesse carattere eccezionale e fosse dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenni, con la conseguenza che non poteva essere ritenuta applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario.



La sentenza rilevava che - avuto riguardo alla rubrica dell'art. 155 (provvedimenti riguardo ai figli) - la disposizione appariva diretta a regolare il caso in cui vi fossero figli minorenni, riguardo ai quali



dovessero adottarsi i provvedimenti di cui ai primi due commi, cosicché il suo enunciato normativo doveva essere interpretato in coerenza con tale oggetto e l'affidamento della prole ne costituiva pertanto il presupposto necessario. La stessa sentenza aveva statuito che l'abitazione nella casa familiare non poteva essere assegnata, in mancanza di figli minorenni, in forza dell'art. 156 c.c., in quanto tale articolo non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.

Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - la quale all'art. 6, in materia di divorzio, ha disposto che "l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età" e "in ogni caso il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole" - questa Corte ha esteso anche riguardo alla separazione personale dei coniugi l'ammissibilità dell'assegnazione della casa familiare a favore del genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, argomentando



sulla base della identità di ratio rispetto all'assegnazione in caso di affidamento di figli minorenni ( ex multis: Cass. 6 aprile 1993, n. 41 08; 17 aprile 1994, n. 2524; 12 gennaio 1995, n. 334; 17 luglio 1997, n. 6557; 11 maggio 1998, n. 4727; 22 aprile 2002, n. 5857; 28 marzo 2003, n. 4753; 18 settembre 2003, n. 13736; 6 luglio 2004, n. 12309).

Tale orientamento è stato ribadito anche dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 28 ottobre 1995, n. 11297, che pur riguardando specificamente il tema dell'assegnazione della casa coniugale in materia di divorzio, ha ribadito la precedente interpretazione dell'art. 155, comma 4, cod. civ. (in materia di separazione) e la sua ratio costituita dalla tutela dei figli. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 27 luglio 1989, n. 454 ed è stata ribadita, più di recente, facendovi riferimento nella motivazione, dalla sentenza delle sezioni unite 21 luglio 2004, n. 13603 e successivamente da Cass. 4 maggio 2005, n. 9253.

Risulta coerente con tale orientamento il principio secondo il quale in materia di separazione (come di divorzio) l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente



valorizzati dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 cod.civ. e 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati (così, fra le altre, Cass. 6 luglio 2004, n. 12309). Ne consegue che il diverso orientamento talvolta espresso, a giudizio di questo collegio, va disatteso.

I principi sopra esposti, come già affermato da questa Corte con sentenza 22 marzo 2007, n. 6979, sono da confermare anche alla stregua dello jus superveniens, costituito dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha aggiunto all'art. 155 cod. civ. - a proposito dei "provvedimenti riguardo ai figli"- l'art. 155 quater. Ciò in quanto la nuova disposizione mostra di volere dare consacrazione legislativa, con il riferimento all'"interesse dei figli" in genere - e non più all'affidamento dei figli (minori) - proprio al su detto consolidato orientamento giurisprudenziale





di questa Corte, statuendo altresì che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli" e che "dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici fra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà".

Interpretazione questa non contraddetta dalla statuizione contenuta nello stesso art. 155 quater secondo la quale "il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio", giacché in tali casi, con il venir meno della stabile abitazione della casa, ovvero con il formarsi di un nuovo nucleo familiare, di fatto o in conseguenza di un nuovo matrimonio, la previsione legislativa della cessazione dell'assegnazione è mera conseguenza dell'avere l'abitazione perduto, nei primi due casi, oggettivamente, la sua funzione, e negli altri due casi per essere venuto meno, secondo la valutazione del legislatore, in conseguenza della formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge assegnatario, quell'*habitat* che si intendeva conservare, finché possibile, ai figli.

Non appare pertanto condivisibile, alla stregua dei



principi sopra esposti, consolidatisi in tema di assegnazione della casa coniugale in regime di separazione (e di divorzio) e recepiti dalla riforma legislativa del 2006, il diverso orientamento che ritiene consentita l'assegnazione della casa coniugale ad integrazione dell'assegno di separazione (o di divorzio). Se, infatti, il previgente art. 155 e il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione, e l'art. 6 della legge sul divorzio, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare - sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi - appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento. Ne consegue che, in difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di



mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione.

Ne deriva che esattamente la sentenza impugnata ha negato che nel caso di specie - in cui è pacifico che dal matrimonio non era nata prole - si potesse attribuire all'odierna ricorrente il godimento della casa coniugale, della quale i coniugi sono comproprietari, ancorché lo abbia fatto con motivazione inesatta, facente riferimento alle condizioni economiche delle parti.

L'infondatezza della censura rende infondata anche la censura relativa al regime delle spese.

2 Con il primo motivo di ricorso incidentale si denunciano la violazione degli artt. 143, 151 e 2697 cod. civ., 115, 116 e 183 c.p.c., nonché vizi motivazionali, in relazione alla pronuncia di addebito. Si deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 143 e 151 cod. civ., non tenendo conto dei comportamenti della moglie (decisione di sottoporsi, senza consenso del marito, ad inseminazione artificiale; prelievo di fondi comuni dai conti correnti; rifiuto di curare il marito a letto con busto di gesso) an-



tecedenti al fatto sulla base del quale è stato ritenuto, nel caso di specie, l'addebito, che vi avrebbero dato causa. Non si sarebbe tenuto conto, infatti, del comportamento reciproco dei coniugi, per accertare se il comportamento dell'uno costituisse legittima e proporzionata reazione al comportamento dell'altro.

Il motivo è inammissibile, deducendosi con esso fatti dei quali la Corte di appello non avrebbe tenuto conto - al fine di valutare il reciproco comportamento dei coniugi durante il matrimonio - senza che nel ricorso si riportino le specifiche prove che la Corte di merito avrebbe omissso di esaminare, così da rendere possibile a questa Corte di valutarne la rilevanza e l'incidenza in relazione alla statuizione di merito sul punto.

Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 115, 116, 99, 101, 345, 183 e 710 c.p.c., 433, 151, 156, 2697 cod. civ. e vizi motivazionali in relazione all'assegno di mantenimento liquidato in favore della moglie, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla statuizione sulle spese. Si deduce al riguardo che esso ricorrente guadagna solo euro 1450,00 mensili - di cui euro 550,00 per stipendio ed il resto per straordinari e trasferte, come tali non costituenti reddito costante, ovvero costituenti semplice rimborso



spese - e deve mantenere anche un figlio natogli nel 2000, mentre non sarebbe provato che la controparte non svolga attività lavorativa, né la sua incapacità a svolgerla. Ne deriverebbe che mancavano i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento e, in conseguenza, anche quelli per la parziale condanna del ricorrente alle spese di causa.

Il motivo è infondato, avendo la Corte di appello valutato, sia pur sinteticamente, l'esistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno, tenuto conto del reddito del ricorrente incidentale e della situazione economica della richiedente, così come complessivamente accertati, e tenuto conto che, per ogni altro verso, il motivo si risolve nella richiesta di un riesame di valutazioni di merito insindacabili in questa sede. L'infondatezza del motivo rende infondata anche la censura relativa al regime delle spese dettato dalla Corte di appello.

Stante la reciproca soccombenza si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte di cassazione

Riuniti i ricorsi li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma <sup>8 novembre</sup> il ~~10 novembre~~ 2007, nella camera



di consiglio della prima sezione civile.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Francesco Felicetti

Maria Gabriella Luccioli

*Francesco Felicetti*

*Maria Gabriella Luccioli*

IL CANCELLIERE  
dott. Luigi Rittano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17 DIC. 2007  
IL CANCELLIERE C1  
dott. Luigi Rittano